



LA STAGIONE VENATORIA HA INIZIO IL 02 SETTEMBRE 2020 E TERMINA IL 10 FEBBRAIO 2021.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

- a) tortora (*Streptopelia turtur*):
dal 02 settembre al 21 ottobre;
- b) merlo:
dal 20 settembre al 31 dicembre;
- c) quaglia:
dal 12 settembre al 27 dicembre;
- d) alzavola, germano reale e marzaiola:
dal 02 settembre al 21 gennaio 2021;
- e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia:
dal 01 ottobre al 10 febbraio 2021;
- f) colombaccio:
dal 02 settembre al 12 settembre;
dal 01 ottobre al 31 gennaio 2021;
- g) lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa:
dal 20 settembre al 06 dicembre;
- è fatto divieto di caccia alla starna sull'intero territorio degli AA.TT.CC. AN1, AP, FM, PS2;
- il prelievo della pernice rossa sull'intero territorio dell'ATC MC1 è consentito dal 20 settembre al 31 ottobre;
- h) allodola: dal 01 ottobre al 31 dicembre;
- i) tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione, pavoncella, beccaccino, porciglione, frullino, volpe, folaga, gallinella d'acqua:
dal 20 settembre al 31 gennaio 2021;
- j) moretta: dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021;
- k) combattente: dal 20 settembre al 31 ottobre;
- l) cinghiale: mercoledì, sabato e domenica nei giorni:
- Provincia di Pesaro e Urbino dal 01 Novembre al 31 Gennaio 2021;
- Provincia di Ancona dal 01 Novembre al 31 Gennaio 2021;
- Provincia di Macerata domenica 25 ottobre e dal 01 Novembre al 30 Gennaio 2021;
- Provincia di Fermo dal 18 Ottobre al 17 Gennaio 2021;
- Provincia di Ascoli Piceno 18 Ottobre al 17 Gennaio 2021;
- m) coturnice: non è consentito il prelievo della Coturnice fatti salvi specifici Piani di gestione predisposti come indicato dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- n) beccaccia: dal 01 ottobre al 31 gennaio 2021;
con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni;
3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:

settembre: mercoledì 02 - sabato 05 -

domenica 06 - mercoledì 09 - sabato 12 - domenica 13 - mercoledì 16 - domenica 20 - mercoledì 23 - sabato 26 - domenica 27 - mercoledì 30;

dal 01 ottobre al 31 gennaio 2021: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.

dal 01 ottobre al 30 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con l'ausilio del cane per il recupero della selvaggina abbattuta.

Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, pernice rossa, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Nei giorni 2, 5, 6, 9 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- tortora, colombaccio, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Nei giorni 12, 13 e 16 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- tortora, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5:30 alle ore 12:00.

- Nel giorno 12 settembre è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- colombaccio: dalle ore 5:30 alle ore 12:00;

Nei giorni 02, 05, 06, 09, 12, 13 e 16 settembre:

- L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.

- È vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

- L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.

- L'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezz'ora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria. (Le prescrizioni contenute negli ultimi tre paragrafi non si applicano nelle Aziende faunistiche venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).

Nei giorni 12, 13 e 16 settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5:30 alle ore 12:00, con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medica non da seme, a condizione che

non si arrechino danni alle colture.

Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbotto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso o giallo.

In tutte le giornate di preapertura è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia (12:00-12:30 e 19:00-19:30).

La Giunta regionale potrà vietare la caccia alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e al combattente su proposta dei Comitati di gestione degli AA.TT.CC.

Febbraio 2021

Nei giorni 1, 3, 6, 7, 8 e 10 febbraio 2021 è consentito il prelievo delle seguenti specie, senza l'ausilio del cane, nelle modalità e nell'orario di seguito indicati:

cornacchia grigia, gazza e ghiandaia dalle ore 7:00 alle ore 17:25. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.

REGOLAMENTO DI CACCIA

L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

settembre:

dal 02 al 16 - come da orari di preapertura dal 20 al 30 - ore 6.00 / 19.15

ottobre:

dal 01 al 25 - ore 6.00 / 19.00 termine orario legale dal 26 al 31 - ore 5.30 / 17.15

novembre:

dal 01 al 15 - ore 5.30 / 17.15 dal 16 al 30 - ore 5.50 / 17.00

dicembre:

dal 01 al 15 - ore 6.00 / 16.40 dal 16 al 31 - ore 6.00 / 16.45

gennaio:

dal 01 al 15 - ore 6.00 / 17.15 dal 16 al 31 - ore 5.50 / 17.45

Fa eccezione:

- La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.

- Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

- 1) lepre - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8; per la specie lepre tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;

- 2) coturnice: secondo quanto stabilito con il Piano di Gestione;

- 3) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice (per quest'ultima qualora consentito il prelievo); per il territorio dell'ATC MC1 il carniero della pernice rossa è pari 1 capo giornaliero e con un massimo di 5 capi complessivi;

- 4) cinghiale - n. 5 capi;

le specie elencate ai punti 1, 2 e 3 sono abbattibili nel numero massimo di due

capi di cui una sola lepre e una sola coturnice (quest'ultima qualora consentita);

b) selvaggina migratoria:

- 1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;

- 2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;

- 3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;

- 4) colombacci - n. 6 capi, fatta eccezione nel periodo 1 ottobre/15 novembre in cui è consentito il prelievo di n. 10 capi;

- 5) beccacce - n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri (nel mese di gennaio).

Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui alle lett. a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.

Per la specie allodola il carniero giornaliero è di 10 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 50 capi/cacciatore.

Per la specie quaglia il carniero massimo stagionale è di 50 capi/cacciatore.

Per la specie codone il carniero giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale di 25 capi per cacciatore.

Per la specie pavoncella il carniero giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 30 capi/cacciatore.

Per la specie combattente il carniero giornaliero è di 5 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 20 capi/cacciatore;

Per la specie beccaccia il carniero massimo stagionale è di 20 capi/cacciatore;

Per la specie beccaccino il carniero massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore.

Per la specie mestolone il carniero massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore.

Per la specie moriglione il carniero giornaliero è di 4 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 10 capi/cacciatore.

CACCIA AL CINGHIALE

Ai sensi della L.R. 7/95 e del R. R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata. Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Prelievo del cinghiale in forma individuale

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Oltre a quanto stabilito nel R. R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E' fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.



Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

Prelievo del cinghiale in forma occasionale

Il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R. R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

CACCIADI SELEZIONE

I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelli stabiliti dai rispettivi calendari regionali.

FORMA DI CACCIA PRESCELTA (OPZIONE)

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla lepore, al fagiano, alla starna, alla coturnice (qualora consentito), alla pernice rossa, agli ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici.

In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.

Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepore, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella Regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

TESSERINO DI CACCIA

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad

ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o un punto (●), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (01 ottobre - 30 novembre); se caccia il cinghiale.

Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati.

Per la lepore, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.

Qualora i capi della specie beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (o) intorno alla rispettiva crocetta o punto (●).

I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.

La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'A.T.C. il tesserino di caccia entro il 12.03.2021.

ALLENAMENTO ED USO DEI CANI

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 16 al 31 agosto, tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 6:00 alle ore 20:00. Nel mese di settembre nelle giornate del 3-7-10-14-17, dalle ore 6:00 alle ore 20:00. L'allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E' comunque vietato a meno di m. 200 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugio; per la caccia alla lepore ed alla volpe ogni

squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi categoria, compresi i meticcii.

Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentiti gli AA.TT.CC. individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

USO, ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEL FALCO

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.

La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

AREE DI RISPETTO

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art. 10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA L.R. 7/95 ART. 10 BIS".

L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione.

Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE ED AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell'azienda stessa, ai sensi dell'art. 17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

DIVIETI E LIMITAZIONI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acqui-

stare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;

- l'uso di bocconi avvelenati;

- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini.

- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;

- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboscamento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;

- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);

- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

- non è consentita la posta alla beccaccia. Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 20 settembre 2020.

Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra mar-chigiana.

Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 01 ottobre - 15 novembre 2020.

SANZIONI

Il contravvenitore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

RETE NATURA 2000

Nei siti natura 2000 si applicano le prescrizioni di cui all'allegato B della DGR n. 1060 del 28 luglio 2020.

**Il Dirigente della P.F. Caccia e Pesca
Dott. Raimondo Orsetti**